



CITTA' DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

UFFICIO AFFARI SOCIALI

e-mail pec comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it - Tel. 0823/615728

SETTORE 5

DETERMINA N. 25 DEL 06/04/2020

R.G. N. 262 DEL 06/04/2020

Pubbl. ____ – ____ / ____ /20

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAIAZZO E GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL VOUCHER SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID - 19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

nella persona del Sig. Chichierchia Gaetano;

Premesso:

Premesso:

- Che con determinazione del Responsabile del Settore 5 del Comune di Caiazzo sono state avviate le azioni per l'assegnazione di Voucher Sociali quale strumento straordinario ed *una tantum* di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da COVID - 19, sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare.

- Con Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, ciascun Comune è stato autorizzato, tra l'altro, all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa (voucher sociali) utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

- con determina dirigenziale n. 255 del 31.03.2020 è stata approvata la Manifestazione d'interesse al recepimento da parte degli esercizi commerciali della disponibilità a stipulare apposita convenzione con il Comune di Caiazzo per effetto della quale i beneficiari dei voucher sociali rilasciati del Settore 5 del Comune di Caiazzo possono utilizzare gli stessi per l'acquisto di generi alimentari e non presso gli esercizi convenzionati i quali, successivamente, fattureranno all'Ente le somme di cui ai voucher sociali ritirati che verranno riconsegnati in una con le fatture:

Tanto premesso:

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli esercenti dichiaratisi disponibili alle forniture in parola;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 127/97;

D E T E R M I N A

La surriportata premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

APPROVARE l'allegato schema di convenzione destinato a regolare i reciproci rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli esercenti dichiaratisi disponibili alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità a mezzo di voucher sociali ai sensi dell'Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658 del 29.03.20120.

Il Responsabile del Settore
(Gaetano Chichiercha)

CITTÀ DI CAIAZZO
Settore 5

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CAIAZZO
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE

.....

**PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL VOUCHER SOCIALE IN FAVORE
DI CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA A CAUSA
DELL'EMERGENZA COVID - 19**

Il Comune di Caiazzo con sede legale in Piazzetta Martiri Caiatini *Codice Fiscale* 82000330611.
P. IVA 00284410610, nella persona del Sig. Gaetano Chichierchia, nato a Caiazzo il
25.08.1960, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore 5, giusta
Decreto Sindacale 5/2020

E

l'esercizio commercialecon sede in
Caiazzo, Vian°.....P.IVA,
nella persona di.....Nato il
nella qualità di della Ditta/Società, con sede legale in
....., Via n° , C.A.P.,
C.F. :

*Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice
Penale nonché da qualsiasi altra norma.*

SI PREMETTE CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore 5 del Comune di Caiazzo sono state avviate le azioni per l'assegnazione di Voucher Sociali quale strumento straordinario ed *una tantum* di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da COVID - 19, sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare.

- Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658 del 29.03.20120, altresì, ciascun Comune è stato autorizzato, tra l'altro, all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa (voucher sociali) utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

- con determina dirigenziale n. 255 del 31.03.2020 è stata approvata la Manifestazione d'interesse al recepimento da parte degli esercizi commerciali della disponibilità a stipulare apposita convenzione con il Comune di Caiazzo per effetto della quale i beneficiari dei voucher sociali rilasciati del Settore 5 del Comune di Caiazzo possono utilizzare gli stessi per l'acquisto di generi alimentari e non presso gli esercizi convenzionati i quali, successivamente, fattureranno all'Ente le somme di cui ai voucher sociali ritirati che verranno riconsegnati in una con le fatture

atti questi che qui si danno per integralmente richiamati e riportati anche se non materialmente allegati.

Ciò premesso

tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei voucher sociali per la fornitura di prodotti alimentari e non in favore delle famiglie in difficoltà socio economica a causa delle restrizioni conseguenti all'applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione del contagio da COVID -19.

ART. 2 –MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il Voucher Sociale nominativo è rilasciato dal Comune di Caiazzo – Settore 5 ed è spendibile presso l'esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione.

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER SOCIALE

Con il Voucher Sociale possono essere acquistati:

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati.

I Voucher Sociali non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il Voucher Sociale è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, entro 30 giorni successivi all'emissione della fattura, previa presentazione della stessa in formato elettronico con allegati i buoni spesa per cui è richiesto il rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile del servizio competente.

I Voucher Sociali sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso voucher), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2020. La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Voucher Sociali.

All'uopo assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. A tal fine lo stesso e tutta la filiera impegnata nell'attività ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, o ad essaccollegati, devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3 della citata L. 126/2010. L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI CAIAZZO

Il Comune di Caiazzo si impegna a liquidare la fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica).

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Sociale e nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei Voucher Sociali, effettua controlli sul corretto utilizzo dei

Voucher Sociali nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Voucher Sociale.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia.

La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno.

In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Per IL Comune di Caiazzo
Il Responsabile
Gaetano Chichierchia

Per l'esercizio commerciale